Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2023, n. 16-6556

Parere ex articolo 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 10,9 MW e delle opere di connessione alla RTN presentato da REN 192 s.r.l. nei Comuni di Roasio, Rovasenda (VC) e Brusnengo (BI). [ID:8546].

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

il D.Lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

gli articoli 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di V.I.A.;

la legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, al comma 1 dell’articolo 18 prevede che al fine della partecipazione alle procedure di VIA di competenza statale previste dalla normativa vigente, la Regione esprime il proprio parere al Ministero dell'ambiente con deliberazione della Giunta, avvalendosi del proprio organo tecnico così come individuato all'articolo 7, con il supporto dell'ARPA;

la suddetta legge regionale all’articolo 9 individua i soggetti interessati ai progetti sottoposti alla procedura di V.I.A.

Preso atto che:

in data 9 giugno 2022 la Società proponente, REN 192 s.r.l., ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 10,9 MW comprensivo delle opere di connessione alla rete elettrica nei Comuni di Roasio, Rovasenda (VC) e Brusnengo (BI), nell’ambito della quale la Regione è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 24, comma 3, del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità disciplinate dall'art. 18 della L.R. 40/1998;

in data 25 gennaio 2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE, ha comunicato alla Regione Piemonte e agli altri Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web e la conseguente decorrenza dei termini (30 giorni) per l'espressione dei rispettivi pareri;

in precedenza il progetto era stato sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA da parte della Provincia di Vercelli, con decisione di assoggettamento alla fase di valutazione nell’ambito del provvedimento finale (D.D. n. 801 del 12.11.2021).

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile:

ai fini dell’istruttoria tecnica è stato attivato in modalità asincrona lo specifico Organo tecnico regionale di cui all’art. 7 della L.R. 40/1998, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 152/2006, secondo quanto disposto dall’art. 18 della legge regionale citata;

in particolare, il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, con nota prot. 11046 del 26 gennaio 2023, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato nella Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile - la struttura regionale competente a espletare l'endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni regionali: Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Agricoltura e Cibo, Sanità e Welfare;

nell’ambito dei lavori istruttori dell’Organo tecnico regionale è stata indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, la Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. 40/1998, al fine di effettuare l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in tale procedura, richiedendo la partecipazione dei soggetti istituzionali interessati di cui all’art. 9 della citata legge regionale – Province di Vercelli e Biella, Comuni di Roasio, Rovasenda (VC) e Brusnengo, ASL VCI, Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Arpa Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell’Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell’istruttoria tecnica;

in data 6 febbraio 2023 ha avuto luogo in forma telematica la riunione istruttoria dell’Organo tecnico regionale.

Dato atto, inoltre, che con riferimento al quadro programmatico e alla descrizione sintetica del progetto presentato, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile, si riporta quanto segue:

il suddetto progetto rientra tra quelli disciplinati dall’art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all’Allegato I bis del medesimo decreto;

il progetto, sotto il profilo programmatico, si confronta con l’obiettivo strategico delineato dal PNIEC di garantire al 2030 la transizione verso un modello di generazione distribuita sempre più compartecipato da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di conseguire il target prefissato di consumi finali lordi da soddisfarsi mediante le stesse;

l’intervento consiste nella realizzazione nel Comune di Roasio di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a 10,9 MWp denominato “Fattoria solare Roggia Bardesa” in un’area agricola di circa 12,5 ha su un totale di circa 17 ha nella disponibilità della Società proponente e classificata in terza classe di capacità d’uso del suolo con prevalente destinazione a risicoltura. Al riguardo, il Proponente dichiara che, sebbene l’area agricola sia ricompresa nel territorio caratterizzato dai protocolli di produzione delle specie DOP del riso di Baraggia, negli ultimi anni nel sito in progetto non si sono riscontrate tali coltivazioni;

i terreni oggetto d’intervento risultano irrigui e caratterizzati da una capillare rete di canali gestiti dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese per consentire la sommersione delle camere di risaia. In essi si rileva, peraltro, la presenza di fossi e di adduttori per consentire la corretta comunicazione tra le varie camere gestiti a livello aziendale;

il sito in progetto ricade interamente nell’area interessata dalla presenza del vincolo Galassino denominato “Aree della Baraggia Vercellese”, come tale classificato “area di attenzione” dal Piano Energetico Ambientale Regionale. Inoltre, esso risulta collocato in posizione adiacente alla ZSC/SIC IT1120004 “Baraggia di Rovasenda” e alla Riserva naturale orientata della Baraggia;

inoltre, nelle aree su cui insiste l’impianto in progetto, e più precisamente in località Cascina Prospera, è presente una cava autorizzata con provvedimento SUAP n. 2753 dell’8.06.2016, scaduto in data 11.04.2021, in cui si sono concluse le attività di coltivazione, ripristino e riqualificazione ambientale con restituzione dell’area all’attività agricola. Tuttavia, non risultano ancora svincolati il Lotto 3 e gli ampliamenti A e A2, che rimarranno vincolati ai lavori di manutenzione del verde fino all’11.04.2026;

complessivamente l’impianto, organizzato in due sottocampi di potenza pari a circa 5.500 kWp ciascuno, sarà dotato di oltre 15.600 moduli fotovoltaici, ognuno di potenza pari a 700 Wp, nonché di un sistema monoassiale a doppia file di moduli bifacciali ad inseguimento;

l’impianto in progetto risulta non distante dal nuovo impianto agrivoltaico da 55,49 MWp previsto in Comune di Masserano – Località Martinella, proposto da Ellomay Solar Italy Seven s.r.l., e di recente autorizzato dalla Provincia di Biella con D.D. n. 1685 del 3.11.2022, nonché dall’impianto in progetto nel medesimo Comune presentato dalla Società REN 190 s.r.l. e attualmente in fase di VIA nazionale;

per quanto riguarda la connessione alla rete elettrica, l'impianto sarà collegato alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) mediante una linea a 36 kV, interrata lungo la viabilità interpoderale e provinciale, di lunghezza pari a 8.600 metri. Tale collegamento è previsto in antenna rispetto ad una futura Stazione elettrica 132/36 kV, da collegare in 'entra-esce' alla linea esistente a 132 kV "Gattinara-Masserano-Cossato", previo potenziamento della tratta "Gattinara-Masserano" afferente alla stessa linea, in cui sono in parte presenti conduttori di una sezione ridotta (19,6 mm^2) rispetto alla rimanente parte della linea caratterizzata da conduttori di sezione pari a 31,6 mm^2;

la realizzazione della futura Stazione elettrica è prevista all'interno del territorio comunale di Brusnengo (BI) e, per una modesta porzione, di Masserano in un'area a prevalente destinazione d'uso commerciale di dimensioni pari a circa 2,8 ha. Essa sarà collegata in 'entra-esce' con la citata linea "Gattinara-Masserano-Cossato" tramite la realizzazione di due raccordi aventi lunghezza complessiva di poco superiore a 300 metri. Tutte le opere previste, complete delle necessarie relazioni tecniche, delle valutazioni sui campi elettromagnetici (CEM) e delle aree potenzialmente impegnate dai raccordi, attualmente non ricompresa nella documentazione progettuale disponibile, saranno descritte all'interno del Progetto Definitivo delle opere di rete vidimato da Terna S.p.A;

di fatto, lo Studio d'Impatto Ambientale presentato non tiene conto della realizzazione della stazione elettrica e non analizza i possibili impatti derivanti. Inoltre, nella documentazione progettuale la Società proponente non fornisce adeguate motivazioni in merito alla scelta di realizzare una nuova stazione a poche centinaia di metri di distanza dalla stazione elettrica a 132 kV esistente di Masserano;

i terreni interessati dal progetto non risultano interferire con "aree inidonee", di cui alla D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010, ad eccezione di una limitata porzione che interferisce con un'area in Classe IIIa della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica, peraltro non caratterizzata dalla previsione realizzativa di moduli fotovoltaici, bensì dal solo posizionamento dei cavidotti elettrici interrati;

per la mitigazione dell'impatto visivo, perimetralmente all'impianto sarà realizzata una siepe arbustiva di lunghezza pari a circa 2,9 km;

infine, a titolo di opere compensative saranno realizzate lungo i lati settentrionale e orientale dell'impianto ampie fasce boscate per una superficie complessiva di 14.500 mq, al fine di creare una "zona cuscinetto" tra l'impianto e le fasce boscate interne alla Riserva, nonché un corridoio ecologico tra queste ultime e l'area vegetata in corrispondenza del Riale Derbognetta, ad ovest dell'area di progetto.

Dato atto, altresì, che, come da documentazione agli atti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, durante i lavori della Conferenza di Servizi, in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della L.R. 40/1998, sono stati acquisiti i pareri degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati, di seguito elencati:

- nota prot. n. 13693 del 10 febbraio 2023 di Arpa Piemonte, in cui si rileva come lo Studio di Impatto Ambientale e il progetto, al netto di alcune lacune documentali, non sembrino evidenziare significativi impatti sulle componenti ambientali e, laddove presenti, questi risultino reversibili e mitigabili. Inoltre, con riferimento alla stazione elettrica in Comune di Brusnengo si evidenzia come la documentazione presentata non consenta un'adeguata valutazione dei possibili impatti;
- nota prot. n. 5670 del 17 febbraio 2023 della Provincia di Vercelli, trasmessa anche al MASE, in cui si rileva come nel progetto non sia stato dato sufficiente seguito alle richieste contenute nel provvedimento (D.D. n. 801 del 12.11.2021) di conclusione della fase di Verifica di VIA e, ritenuto altresì necessario il coinvolgimento del Consorzio d'Irrigazione della Baraggia, come gli elementi forniti nella documentazione progettuale non consentano di escludere impatti negativi generati dall'intervento sul contesto di area vasta e sulle matrici ambientali interferite;
- nota prot. n. 3166 del 13 febbraio 2023 della Provincia di Biella, trasmessa anche al MASE con nota prot. 3359 del 15.02.2023, in cui si rilevano talune lacune nella documentazione progettuale, con particolare riferimento alla trattazione delle interferenze con la matrice "Viabilità e traffico veicolare";

- nota prot. n. 19254 del 10 febbraio 2023 del Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale, in cui si rileva come non emergano elementi fortemente ostativi alla realizzazione degli interventi in progetto, fatti salvi gli approfondimenti richiesti in tema di appropriata valutazione delle alternative localizzative e l'assenza di adeguata documentazione atta a consentire la valutazione dell'intervento relativo alla nuova stazione elettrica 132/36 kV;
- nota prot. n. 4897 del 21 febbraio 2023 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in cui si rileva come gli interventi in progetto interferiscano potenzialmente con l'attività di irrigazione delle aree limitrofe e come si renda necessario un accordo con il Consorzio di gestione dell'area per la condivisione di eventuali interventi di adeguamento del reticolo irriguo tesi a definire le soluzioni più adatte per garantirne la funzionalità;
- nota prot. n. 661 del 15 febbraio 2023 dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore in cui si richiedono specifiche integrazioni progettuali atte a consentire una compiuta e completa valutazione d'incidenza;
- nota prot. n. 7208 del 16 febbraio 2023 del Settore regionale Geologico, in cui si rileva come la parte di impianto vero e proprio è posta in classi di pericolosità compatibili con l'impianto in progetto, per cui sono necessari gli ordinari accorgimenti geologico tecnici tipici di una buona progettazione, mentre l'ubicazione dei cavidotti interrati al di sotto della viabilità esistente, opportunamente realizzati, non incide sulla pericolosità geologica dei luoghi;
- nota prot. n. 21650 del 14 febbraio 2023 del Settore regionale Tecnico Piemonte Nord, in cui non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione degli interventi in progetto;
- nota prot. n. 5432 del 7 febbraio 2023 del Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli, in cui si rileva come dall'esame del progetto non siano emersi ambiti di competenza;
- nota prot. 1509 del 10 febbraio 2023 del Settore regionale Polizia mineraria, Cave e Miniere, in cui si evidenzia come parte dell'area in progetto sia interessata dalla presenza di una cava autorizzata su cui sono ancora in atto i lavori di manutenzione del verde, che, in base alle prescrizioni del provvedimento rilasciato dal SUAP, dovranno protrarsi fino all'11 aprile 2026;
- nota prot. n. 2065 del 13 febbraio 2023 del Comune di Roasio in cui si rileva come l'area in progetto insista su terreni oggetto di attività estrattiva che, sebbene risulti conclusa, registra ancora vincoli in essere per effetto degli obblighi finanziari connessi con gli impegni assunti dal Proponente, stante la prescrizione di esecuzione delle cure colturali e delle opere ausiliarie per cinque anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione (11.04.2021), e come i terreni interessati dall'impianto fotovoltaico risultino essere gravati da usi civici

Dato atto, infine, che:

in base agli approfondimenti svolti dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate nei pareri e nei contributi pervenuti, considerata altresì la documentazione di progetto, emergono puntuali considerazioni e specifiche condizioni ambientali e raccomandazioni suggerite, come da documentazione agli atti;

in conclusione, alla luce delle suddette considerazioni, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, risulta che possano sussistere i presupposti per esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, parere positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 10,9 MWp da localizzarsi nei Comuni di Roasio, Rovasenda (VC) e Brusnengo (BI), subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni, eccezion fatta per quanto attiene alla realizzazione della nuova stazione elettrica a 132 kV in Comune di Brusnengo che non si ritiene valutabile in ordine alla carenza di elementi progettuali e di valutazione degli impatti attesi, anche con riferimento alla motivazione della scelta effettuata di non attestare la linea di connessione a 36 kV alla stazione elettrica esistente di Masserano, nonché alla valutazione d'incidenza per cui si suggerisce la richiesta di specifiche e puntuali integrazioni documentali.

Visti gli art. 23 e seguenti del Titolo III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l'art. 18 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto l'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 in materia di aree inidonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto delle risultanze istruttorie, di cui in premessa e conseguentemente di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, parere favorevole ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sul progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 10,9 MWp presentato da REN 192 s.r.l. nei Comuni di Roasio, Rovasenda (VC) e Brusnengo (BI), nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, eccezion fatta per quanto attiene alla realizzazione della nuova stazione elettrica a 132 kV in Comune di Brusnengo per la quale non si dispone di sufficienti elementi conoscitivi, come esposto e motivato in premessa, anche con riferimento alla motivazione della scelta effettuata di non attestare la linea di connessione a 36 kV alla stazione elettrica esistente di Masserano, nonché alla valutazione d'incidenza per cui si suggerisce la richiesta di specifiche e puntuali integrazioni documentali, e subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni e raccomandazioni dettagliatamente illustrate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, inerenti agli argomenti di seguito elencati:
- aspetti progettuali;
- aspetti agricoli e irrigui;
- vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico sostenibile, l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

Decreto legislativo n.152/2006. Legge regionale n.40/1998, articolo 18. Parere regionale sul procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto di un impianto fotovoltaico denominato denominato "Fattoria solare Roggia Bardesa" della potenza pari a 10,94 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Roasio (VC) , Brusnengo (BI) e Rovasenda (VC). Elenco delle condizioni ambientali ritenute necessarie per garantire la sostenibilità ambientale dell'opera e delle integrazioni progettuali di cui si suggerisce la richiesta.

Indice generale

1. DESCRIZIONE GENERALE....2
Aspetti progettuali....2
Acque superficiali e sotterranee....4
Suolo....4
Rumore....5
Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi....6
*Aspetti a*gricoli e irrigui....7
Campi elettromagnetici....8
Paesaggio....8
Viabilità....9
Piano di monitoraggio ambientale (PMA)....9
2. CONDIZIONI AMBIENTALI....10
2. INTEGRAZIONI PROGETTUALI....12
3. RACCOMANDAZIONI....14

1. DESCRIZIONE GENERALE

Gli impatti ambientali principali di un impianto fotovoltaico a terra sono prevalentemente a carico del suolo, della biodiversità e del paesaggio.

Ciò premesso, si riportano di seguito le considerazioni sulle diverse componenti.

Aspetti progettuali

L'area occupata dal futuro campo fotovoltaico è situata nel territorio comunale di Roasio, in corrispondenza dell'ex area militare della Baraggia tra Roasio e Brusnengo,in prossimità del confine con il territorio provinciale di Biella. L'area confina a est con la S.P.n. 64 e risulta adiacente alla "Riserva naturale delle Baragge". Considerata l'adiacenza al sistema della Rete ecologica Regionale e, in particolare, al Sito ZSC IT 1120004 "Baraggia di Rovasenda", non è possibile escludere a priori l'insorgenza di effetti diretti o indiretti sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito da parte dell'impianto per cui, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. e ai sensi della L.R. 19/2009. Il presente progetto è sottoposto a procedura di Valutazione d'Incidenza.

Nel SIA il Proponente dichiara che l'area in cui è prevista la realizzazione del campo fotovoltaico è stata in passato parzialmente interessata da attività estrattive (nello specifico da una cava di argilla). Nel 2021 si sono conclusi i lavori di coltivazione, ripristino e riqualificazione ecologico-ambientale di una parte dei lotti di cava e tali aree sono state restituite all'attività risicola in tutta la loro estensione. Non risultano però ancora svincolati alcuni lotti, dove sono ancora in atto i lavori di manutenzione del verde e che resteranno vincolati alle cure colturali fino ad aprile 2026. Tali aree potranno essere utilizzate non appena l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per l'attività estrattiva avrà attestato l'avvenuto completamento delle attività di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo.

Si segnala, al riguardo, che il Proponente non ha chiarito come il progetto del campo fotovoltaico si relazioni nei confronti del progetto di recupero ambientale della cava approvato e realizzato e non sono state valutate possibili interferenze tra le previsioni del recupero ambientale del sito di cava e le previsioni del nuovo progetto per impianto fotovoltaico.

Inoltre, l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto ricade all'interno del polo estrattivo V03001 della proposta di PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive), adottata con D.G.R. 81-6285 del 16/12/2022. Le previsioni del PRAE, a decorrere dalla sua adozione, sono soggette alle misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della l.r. 56/77, che stabiliscono che i Comuni debbano sospendere ogni determinazione sulle istanze o le dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con le previsioni del piano. Nel caso specifico, tuttavia, poiché l'istanza di VIA è stata presentata al Ministero della Transizione Ecologica il 09/06/2022, quindi in data antecedente rispetto a quella dell'adozione del PRAE, si ritiene che le misure di salvaguardia non siano applicabili e si procederà dunque a stralciare le aree occupate dal campo fotovoltaico dal polo estrattivo interferito, laddove il progetto in esame trovi accoglimento con contestuale approvazione di variante urbanistica.

Stante quanto dichiarato all'interno dell'elaborato 12.2 Relazione Geologica, il settore interessato dalla realizzazione dell'impianto in progetto è ascritto in larga parte alla CLASSE I e in parte più limitata alla CLASSE II b nell'ambito della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica del PRGC comunale. La posa di cavidotti di connessione interesserà una limitata fascia sviluppata in prevalente direzione Nord-Sud e ascritta alla CLASSE IIIa, in quanto potenzialmente interessata dall'influenza di un elemento idrografico artificiale, avente decorso in direzione Nord-Sud, afferente al Riale San. Giorgio. Tale cavo sarà sempre interrato al di sotto della viabilità interpoderale o provinciale. La parte di impianto vero e proprio, secondo quanto dichiarato dagli elaborati progettuali, è posta in classi di pericolosità compatibili con l'impianto in oggetto per il quale sono necessari gli

ordinari accorgimenti geologico tecnici tipici di una buona progettazione. L'ubicazione in scavo dei cavidotti al di sotto della viabilità esistente non incide sulla pericolosità geologica dei luoghi.

Sulla base delle dichiarazioni del Proponente contenute nell'elaborato 11.3 "Analisi delle coerenze dell'intervento con la pianificazione" circa la coerenza del progetto con le indicazioni regionali contenute nella DGR n. 14/12/2010 n. 3-1183 (aree e siti inidonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra), e dei contributi ricevuti dai settori regionali ed enti competenti che si sono espressi in merito alle medesime tematiche, sono emersi i seguenti elementi:

- il campo fotovoltaico è sito presso un'area di interesse paesaggistico tutelata con provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico (D.M. 1 agosto 1985), e pertanto costituisce un'area di "attenzione" secondo le disposizioni del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), non risultando inidonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra;
- nei terreni interessati dal campo fotovoltaico e dalla stazione elettrica non sono presenti impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico;
- nei terreni interessati dal campo fotovoltaico e dalla stazione elettrica negli ultimi anni non sono state poste in essere produzioni agroalimentari di pregio classificabili come D.O.C. o D.O.C.G., D.O.P., P.A.T., I.G.T. In particolare, considerando che le aree d'intervento sono destinate nello specifico a coltivazioni risicole, non risultano coltivate varietà appartenenti alla D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese";
- i terreni interessati dal campo fotovoltaico e dalla stazione elettrica rientrano nella terza classe di capacità d'uso del suolo;
- il campo fotovoltaico non rientra in aree in dissesto idraulico e idrogeologico. Si segnala tuttavia che una porzione interna all'area interessata dall'impianto ricade nella Classe IIIa di pericolosità geomorfologica come individuata dal vigente PRGC comunale, con previsione di inidoneità rispetto a nuovi insediamenti. Tuttavia, considerato che in tale porzione del sito il progetto risulta prevedere unicamente l'installazione di cavidotti interrati e che tali opere risultano compatibili con la tipologia di vincolo, non si rilevano elementi di inidoneità del sito ai sensi della DGR n. 14/12/2010 n. 3-1183;
- l'area interessata dalla stazione elettrica non rientra in aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

In conclusione, le aree proposte per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a terra e della stazione elettrica non risultano inidonee ai sensi della DGR n. 14/12/2010 n. 3-1183.

In generale, poi, si ritiene che il Proponente non abbia valutato un numero sufficiente di alternative localizzative per il campo fotovoltaico e pertanto non abbia prodotto elementi concreti atti a dimostrare che la scelta di realizzare l'impianto a Roasio, con opere di connessione in Comune di Brusnengo rappresenti la migliore e più ragionevole alternativa ambientale rispetto a non realizzarla o a individuare un altro sito.

Inoltre, si fa presente che i terreni su cui è previsto il campo fotovoltaico sono gravati da Usi Civici.

La descrizione del progetto include la realizzazione di una nuova stazione elettrica ubicata nel territorio comunale di Brusnengo (BI), a sud della S.S. n. 142 "Del Biellese" e della zona industriale di Via Torino, a nord-est dell'area industriale di San Giacomo del Bosco. L'estensione complessiva dell'area destinata ad ospitare la stazione elettrica è pari a circa 2,8 ha, in terreno agricolo classificato in Classe III di capacità d'uso del suolo. La documentazione progettuale non fornisce ulteriori informazioni circa la realizzazione di tale stazione elettrica. Nell'elaborato "Relazione tecnica-illustrativa" il Proponente dichiara che tutte le opere previste, complete delle necessarie relazioni tecniche, delle valutazioni CEM e dell'identificazione delle aree impegnate e potenzialmente impegnati dai raccordi, saranno descritte all'interno del Progetto Definitivo delle Opere di Rete vidimato dal gestore della RTN. Di fatto lo Studio di Impatto Ambientale presentato non tiene conto della realiz-

zazione della stazione elettrica e non analizza i possibili impatti derivanti. Inoltre, non sono state prese in considerazione possibili alternative localizzative volte all'individuazione di aree degradate o compromesse, le quali, secondo il PEAR, sono indicate come aree di preferenziale localizzazione, al fine di minimizzare il consumo di suolo.
Infine, si osserva che a circa 250 m a Est dell'area di destinazione della nuova stazione elettrica è già presente la stazione elettrica di Masserano. Nella documentazione progettuale il Proponente non fornisce adeguate motivazioni in merito alla scelta di realizzare una nuova stazione a poche centinaia di metri di distanza da quella esistente. A titolo collaborativo, si fa presente che, ai fini del positivo esito della successiva fase autorizzativa, occorrerà che sia approvata, per espressa previsione di legge, una Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Brusnengo (cfr. L.R. 56/77 ss.mm.ii.), necessaria per rendere compatibili, dal punto di vista urbanistico, le opere di connessione all'impianto fotovoltaico (attualmente da localizzare in aree con destinazione d'uso inidonea).

In conclusione, si ritiene che non sia possibile effettuare una valutazione adeguata dei possibili impatti dovuti alla realizzazione della nuova stazione elettrica di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e si ritiene che la connessione alla stazione esistente costituisca la soluzione progettuale preferenziale.

Acque superficiali e sotterranee
Presso l'area in esame la superficie piezometrica risulta caratterizzata da soggiacenze nell'ordine di circa 5-6 m ed è soggetta ad oscillazioni legate ai cicli stagionali. Si osserva che nella documentazione di progetto non è specificato se le misure di soggiacenza possano riferirsi a condizioni di minima. Si ritiene**,** pertanto**,** opportuno un chiarimento circa la potenziale l'interferenza delle opere in progetto con le acque sotterranee, valutando tale aspetto sia dal punto di vista della fattibilità tecnica**,** sia dei potenziali impatti ambientali.
In fase di esercizio, per la pulizia dei moduli fotovoltaici non è previsto l'impiego di detergenti o sostanze chimiche. L'acqua utilizzata per il loro lavaggio, pertanto, non determinerà problemi di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee.

Suolo
L'elaborato R_8.1_MAS_MS_0 "Relazione preliminare sulla gestione delle materie da scavo", costituisce il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 24, comma 3 del DPR 120/2017. In merito, si rileva quanto segue:

- Si ritiene condivisibile il piano di indagine proposto per quanto concerne l'area del campo fotovoltaico.
- Si rileva che, sebbene nel documento siano indicati i volumi di scavo derivanti dalla realizzazione del cavidotto, non viene presentato un piano di indagine specifico relativo a tale intervento. In proposito, occorrerà integrare il documento presentato, facendo riferimento ai criteri indicati nell'Allegato 2 del DPR 120/2017 per le infrastrutture lineari.
- Si evidenzia che non viene riportata alcuna informazione in merito alle volumetrie e alla gestione dei materiali da scavo derivanti dalla realizzazione della stazione elettrica in Comune di Brusnengo. La documentazione di progetto dovrà pertanto essere integrata approfondendo tale aspetto.
- Si evidenzia che non viene riportata alcuna informazione in merito alle modalità di esecuzione dello scavo per la realizzazione della linea elettrica interrata lungo la SP 64 attraverso la Roggia Bardesa, al di fuori della ZSC.

Si ricorda, inoltre, che nell'ambito di interventi di ripristino e recupero ambientale, uno dei momenti più critici per la colonizzazione e la diffusione di specie esotiche invasive, sia nei siti di intervento, sia nelle aree adiacenti, è rappresentato dalla fase di cantiere e, in particolare, dalla movimentazione del terreno e dalla presenza di superfici non inerbite. Al fine di tenere sotto controllo l'ingresso di tali specie il Proponente dovrà attenersi a quanto indicato dalle Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale (Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017).

Rumore

È stata esaminata la valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente, avente titolo "R_12.5_ROA_AS_0_Studio Previsionale Acustico fase di esercizio e fase di cantiere". La documentazione pervenuta risulta carente ed approssimativa rispetto a quanto stabilito dalla D.G.R. n° 9-11616 del 02/02/2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico". In particolare, si evidenzia che documentazione contiene i risultati di una serie di rilevazioni fonometriche, effettuate in periodo di riferimento diurno e notturno, atte a caratterizzare la situazione acustica attuale e una serie di mappature acustiche previsionali relative alle fasi di esercizio delle opere previste. In base alle valutazioni presentate, l'impatto acustico indotto dall'esercizio degli interventi in progetto risulterà compatibile con i limiti previsti dai vigenti Piani di Zonizzazione Acustica dei Comuni di Roasio e Rovasenda. Dette valutazioni sono però basate esclusivamente sull'inserimento nel software di modellizzazione acustica delle sorgenti sonore (inverter e sistemi di accumulo), i cui livelli di emissione non risultano supportati da idonea documentazione tecnica.
Ciò premesso, in considerazione dell'elevato grado di incertezza da associare ai risultati delle valutazioni previsionali effettuate, tenuto però conto della tipologia dell'opera in progetto, della classificazione acustica vigente, che pone l'area del campo fotovoltaico in Classe III "Aree di tipo misto" e delle distanze intercorrenti dai più vicini ricettori, anch'esse in Classe III (oltre 280 m), si ritiene che possa essere accolta la valutazione presentata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Prima dell'avviamento dei lavori, per tutte le fasi di cantiere, anche con riferimento alle opere di connessione, in cui sia previsto un superamento dei limiti acustici, dovrà essere richiesta e ottenuta, ai sensi dell'art. 6 L.447/95 e dell'art. 9 L.52/2000, un'autorizzazione in deroga dal Comune territorialmente competente, il quale potrà rilasciarla compatibilmente con quanto stabilito dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b della L.R. 52/2000 (emanate con D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049) e dai regolamenti comunali, con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.
- Entro trenta giorni dal completamento delle opere in progetto, dovrà essere effettuata, a cura del Proponente, una campagna di misure fonometriche, in periodo di riferimento diurno e notturno, finalizzata a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati, nelle più gravose condizioni di esercizio. Questa dovrà prestare particolare attenzione alla verifica del limite differenziale, ove applicabile, e ai limiti di emissione e assoluti di immissione ai confini della "Fattoria Solare Roggia della Bardesa" e ai ricettori Ric1 e Ric2. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica dovrà essere inviata ad Arpa Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.

Si evidenzia che, nonostante le mitigazioni proposte, nello Studio previsionale acustico è previsto il superamento della soglia dei livelli acustici fino a 133 db(A) in fase di cantiere durante il funzionamento dei mezzi d'opera, senza tenere conto della classe acustica vigente nella Riserva delle Baragge ricadente in classe acustica I (50 db(A) diurni) ai sensi della DGR 6 agosto 2001 n. 85-3802. Inoltre, si considera come ricettore solo l'abitato a nord dell'impianto senza tenere conto della ZSC e non sono proposte ulteriori misure o soluzioni alternative.

Si evidenzia che nessuna valutazione è stata effettuata per ciò che attiene la fase di cantiere ed esercizio della stazione elettrica in Comune di Brusnengo.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Il Proponente ha effettuato una valutazione degli impatti delle opere in progetto in relazione alla matrice in esame, valutando l'impatto generato come basso e prevedendo misure mitigative e compensative.
In generale le misure compensative non paiono commisurate alla complessiva sottrazione di suolo per la vita utile dell'impianto. Nello specifico del progetto, l'effetto compensativo non è così evidente, e il Proponente si limita ad allargare la fascia di mitigazione esterna con una fascia boscata molto ristretta rispetto allo spazio disponibile frapposto tra impianto e bosco esistente che risulta dalla differenza tra area in disponibilità (17,2 ha) e quella effettivamente impegnata dal fotovoltaico (12,5 ha). Un intervento di rafforzamento di creazione di un corridoio ecologico dovrebbe riprendere la forma della parcella boschiva a cui va a connettersi, in questo caso una superficie areale che rimane interclusa tra l'impianto fotovoltaico e il bosco esistente oltre ad intervenire sulla vegetazione arborea degradata a robinia lungo l'incisione del rio Derbognetta. Pertanto, si ritiene utile, ai fini di effettuare una effettiva ricucitura del territorio, prevedere un progetto di allargamento della fascia boscata a coprire l'area interclusa con il bosco esistente nella porzione nord del campo fotovoltaico e una riqualificazione della vegetazione arborea lungo il Riale Derbognetta con potenziamento della fascia che dovrà essere formata da specie arboreo-arbustive autoctone diversificate, messe a dimora con un sesto di impianto irregolare in modo da creare una macchia boscata naturaliforme.

Si evidenzia**,** infine**,** che per gli interventi a verde e le opere di compensazione sono previste cure colturali per un periodo triennale e la sostituzione delle fallanze durante il primo anno di vita. Secondo prassi ormai consolidata, affinché le manutenzioni garantiscano l'adeguata riuscita delle opere a verde, queste devono essere oggetto di manutenzione per un periodo non inferiore a 5 anni, con sostituzione delle fallanze durante i primi 3 anni di vita dell'impianto. Inoltre**,** in fase di dismissione dell'impianto, la funzionalità ecologica delle opere a verde progettate e la presenza delle stesse dovrà essere garantita.
Si rileva**,** infine**,** la mancanza di un piano di gestione delle opere a verde comprensivo della gestione delle specie esotiche invasive.

Dalle voci presenti nel computo metrico, sotto il capitolo "opere a verde" non si evince se all'interno delle voci siano preventivati, oltre all'acquisto del materiale vegetale, anche i costi inerenti alla manutenzione degli impianti e alla sostituzione delle fallanze. In generale, la stima complessiva dei costi calcolati per la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione previste risulta inadeguata e incompleta.

Si ricorda**,** inoltre**,** che nell'ambito di interventi di ripristino e recupero ambientale, uno dei momenti più critici per la colonizzazione e la diffusione di specie esotiche invasive, sia nei siti di intervento che nelle aree adiacenti, è rappresentato dalla fase di cantiere e in particolare dalla movimentazione del terreno e dalla presenza di superfici non inerbite. Al fine di tenere sotto controllo l'ingresso di tali specie il Proponente dovrà attenersi a quanto indicato dalle " Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017).

Al fine di ridurre il rischio di diffusione di *Popillia japonica* in fase di scavo, la movimentazione del terreno dovrà avvenire secondo le indicazioni del "*D.D. 189 del 30 marzo 2016 "Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo Popillia japonica. Definizione delle prescrizioni per le opere di movimento terra da scavo nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016".*
In fase di cantiere dovranno pertanto essere adottate tutte le cautele necessarie a limitarne la diffusione.

È prevista la potatura periodica delle siepi ubicate sui perimetri dei singoli sottocampi**.** La rilevante estensione di tali siepi perimetrali renderà verosimilmente necessaria la loro potatura con modalità speditive tramite mezzi meccanici. Tale pratica, oltre a costituire un costo manutentivo e un intervento che richiede impiego di energie fossili, ~~e~~ generando un disturbo alla fauna ivi presente, corri-

sponde spesso a un taglio poco curato che può avere effetto sfavorevole alla regolare crescita di buona parte delle specie arbustive che si prevede di impiegare: queste, con la sola esclusione del ligustro (*Ligustrum vulgare*) e del biancospino (*Crateegus monogyna*), non risultano essere adatte a costituire siepi in forma obbligata. Si ritiene, pertanto, necessario evitare tale pratica e al massimo prevederla in prospettiva solo qualora strettamente necessaria, incrementando la distanza d'impianto tra le due file da 1 a 2 m, in modo da consentire alle piante uno spazio più idoneo alla loro crescita e collocando le suddette siepi, se necessario, a debita distanza dai pannelli.
Si richiede di verificare se la collocazione delle siepi perimetrali, lasciate crescere in forma libera e con distanza d'impianto tra le due file incrementata da 1 a 2 m, può generare un ombreggiamento dei vicini pannelli fotovoltaici. Se necessario, al fine di evitare l'ombreggiamento, si dovrà prevedere l'idoneo incremento dello spazio compreso tra i pannelli e le siepi ricollocando in modo opportuni quest'ultime.
In merito alle opere a verde previste come mitigazione, si rileva che nell'ambito della descrizione degli interventi di manutenzione degli impianti arboreo arbustivi e del prato polifita sono previste cure colturali per un periodo triennale, anziché quinquennale, e la sostituzione delle fallanze durante il primo anno di vita dell'impianto. Risulta che gli *shelter* in materiale biodegradabile non siano adatti a proteggere le piantine per tutta la durata (quinquennale) delle necessarie cure colturali.

Le modalità di realizzazione degli interventi previsti per la realizzazione e la manutenzione delle opere a verde comprendono l'utilizzo di ammendanti organici, prodotti fitosanitari, *shelter* di protezione, ecc. che non sono descritti con sufficiente dettaglio e senza la necessaria cura nella selezione delle tipologie più idonee e meno impattanti.

Nello Studio di Incidenza non è quantificata l'estensione dell'intervento di costituzione di aree prative nel perimetro dell'impianto.

Nel pertinente capitolo si presentano opportune richieste di integrazioni ai fini dell'espressione del parere in merito alla Valutazione di incidenza.

L'area presso cui sarà realizzata la stazione elettrica è parzialmente occupata da un bosco isolato sviluppatosi in seguito all'abbandono dell'attività agricola circa 30 anni or sono. Nel corso di specifico sopralluogo a cura del Settore regionale competente si è constatato che le specie descritte in relazione tecnica forestale sono coerenti con lo stato di fatto. L'intervento in esame comporta la trasformazione del bosco poiché finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018. La trasformazione è disciplinata dall'art. 19 della l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i. "*Gestione e promozione economica delle foreste*" che disciplina unitamente alla D.G.R. 26/3/2021 n. 4-3018 le modalità per la definizione della compensazione. La superficie oggetto di trasformazione è pari a 3780 m^2, condizione che comporta l'obbligatorietà della compensazione monetaria. L'importo determinato dal proponente è coerente con i criteri e le modalità definite dalla D.G.R. 26/3/2021 n. 4-3018.

Aspetti agricoli e irrigui

I terreni su cui è prevista la realizzazione del campo fotovoltaico sono stati oggetto di sistemazione agraria a risaia e interessano complessivamente 3 camere. I terreni di progetto ricadono all'interno delle aree delimitate dal disciplinare di produzione della D.O.P Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, anche se, allo stato attuale, sono coltivate con varietà di riso non previste dal disciplinare stesso. L'area risulta caratterizzata da una fitta rete irrigua di origine artificiale utilizzata a fini agricoli (allagamento delle risaie). Si osserva che il sito di intervento è tagliato in prevalente direzione Nord-Sud da un canale irriguo che deriva più a Nord dal Riale di San Giorgio. Il Proponente (a pag. 72 dello "Studio di Incidenza") chiarisce che la rete irrigua, presente all'interno delle aree di intervento, non sarà oggetto di rimozione o di lavorazione durante le attività di cantiere. In tal senso, si ritiene utile che vengano chiarite le dimensioni della fascia di rispetto del canale per l'installazione dei pannelli.

Sia l'area in cui è realizzato il campo fotovoltaico, sia l'area in cui è collocata la stazione elettrica sono censite in Classe III di capacità d'uso del suolo.

Il Proponente (a pag. 72 dello "Studio di Incidenza") chiarisce che la rete irrigua, presente all'interno delle aree di intervento, non sarà oggetto di rimozione o di lavorazione durante le attività di cantiere. In tal senso, si ritiene utile che vengano chiarite le dimensioni della fascia di rispetto del canale per l'installazione dei pannelli.
Tuttavia si evidenzia che il Consorzio irriguo Gestore dell'area ha comunicato di non aver ricevuto sufficiente documentazione per la valutazione dell'impatto sulla rete irrigua di competenza.
Visto il contesto agricolo irriguo che caratterizza le aree oggetto di installazione dell'impianto fotovoltaico, in cui sono presenti infrastrutture irrigue consortili come definite dalla L.R. 21/1999 e dalla L.R. 1/2019, si evidenzia la forte criticità legata alla gestione dell'attività di irrigazione delle aree limitrofe, in particolare di quelle a valle dell'intervento. Al riguardo, si rende quindi necessario che il Consorzio gestore dell'area verifichi l'assenza di criticità che potrebbero compromettere il sistema irriguo, od eventualmente definisca con il Proponente gli interventi per l'adeguamento del reticolo irriguo atti ad assicurare sia la funzionalità del reticolo, sia la possibilità di effettuare le operazioni di manutenzione agevolmente e in sicurezza. In particolare, si dovranno valutare le interferenze sulla regimazione delle acque superficiali, al fine di evitare che vi siano ostacoli alla normale gestione irrigua dei terreni agricoli confinanti. Si rileva che le interferenze con la rete irrigua esistente riguardano non solo l'area del campo fotovoltaico ma anche il tracciato del cavidotto interrato di collegamento con la stazione elettrica. Indicazioni di dettaglio sono specificate nella successiva sezione dedicata.

Campi elettromagnetici

Nell'elaborato "Relazione campi elettromagnetici" si afferma il rispetto dei limiti posti dalla L. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003 per le opere in progetto e pertanto l'impatto elettromagnetico del progetto può essere considerato non significativo.

Tuttavia, si sottolinea che nessuna valutazione è stata effettuata per ciò che attiene alla stazione elettrica in Comune di Brusnengo e ai raccordi in "entra-esce" dalla linea 132 kV "Gattinara-Masserano-Cossato".

Paesaggio

Dalla ricognizione della tavola P2 del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) risulta che le aree interessate dagli interventi sono ricomprese all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985, avente per oggetto "Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo" e pertanto costituisce un'area di "attenzione" secondo le disposizioni del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), non risultando inidonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Nell'ambito territoriale di studio sono presenti, quali ulteriori elementi tutelati, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004, il Rio Triogna e il Rio Guarabione; in prossimità del perimetro dell'impianto sono presenti aree boschive, art.142, comma 1, lett. g), del medesimo decreto; tuttavia si rileva che la realizzazione delle previste opere non genera alcun tipo di interferenza diretta con le suddette aree sottoposte a vincolo paesaggistico, poiché l'impianto fotovoltaico è situato circa 200 m. a est rispetto al Rio Triogna e circa 150 m. a ovest rispetto al Rio Guarabione.

Si rileva che all'interno della documentazione progettuale presentata (cfr. elaborato R_12A_ROA_AS_O "Relazione di valutazione dei possibili impatti visivi cumulativi"), viene segnalata la presenza di ulteriori due impianti fotovoltaici, autorizzati o in corso di valutazione/autorizzazione, nell'ambito territoriale in esame. Si precisa che l'occupazione complessiva di suolo prevista dal presente impianto e dagli altri due ammonta a circa 109 ha, ma che se si prende in considera-

zione una zona più estesa, nell'intorno di 10 km, il numero di impianti previsti sale a cinque e la superficie di copertura a 200 ha. Si evidenzia che l'indagine effettuata dal Proponente pare valutare gli effetti cumulativi degli impianti fotovoltaici previsti, in relazione al contesto di riferimento, di riconosciuto interesse paesaggistico e naturalistico, solamente in termini di rapporti di intervisibilità, senza considerare la compromissione del bene paesaggistico vincolato, a seguito della progressiva sostituzione di zone coltivate (le risaie costituiscono un forte elemento identitario, riconosciuto dalla collettività), con aree occupate dai nuovi impianti, tutti di notevole estensione.

Si ritiene che non siano approfondite in modo adeguato e in numero sufficiente le possibili soluzioni localizzative alternative (cfr. elaborato R_11.4_ROA_SIA "Analisi delle motivazioni e della compatibilità dell'opera, mitigazioni e compensazioni ambientali"), da prevedersi anche all'esterno dell'ambito tutelato, considerata la realizzazione degli interventi in aree site all'interno della perimetrazione di un bene paesaggistico, tutelato con D.M. 1 agosto 1985.

Viabilità

Non sono stati presi in considerazione i fattori legati agli impatti generati sul traffico in fase di Cantiere per il campo fotovoltaico e sulla infrastruttura viabilistica provinciale a fronte della realizzazione del percorso del cavidotto di connessione alla Rete in Comune di Brusnengo.

In relazione alle interferenze con la Pedemontana si comunica che risulta un progetto per la realizzazione di cavalcavia di sovrappasso, pertanto si consiglia di tenerne in debito conto.

Piano di monitoraggio ambientale (PMA)

Il Piano di monitoraggio ambientale non prevede un'attività di controllo della vegetazione invasiva, si ritiene pertanto utile che il proponente preveda un monitoraggio delle specie esotiche vegetali nelle fasi di ante, corso e post opera. Il Piano di monitoraggio dovrà essere progettato secondo le indicazioni contenute nel "Protocollo di monitoraggio delle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)" predisposto da Arpa Piemonte, disponibile al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_.t185_rev01.pdf

Si ritiene che il Piano di Monitoraggio Ambientale contenga indicazioni non esaustive in merito alle modalità di esecuzione dei monitoraggi previsti sulle specie ornitiche e, ad esclusione del monitoraggio sulla pedofauna, non sono riportate proposte relative ad altri gruppi faunistici comunemente utilizzati come indicatori. Si richiedono integrazioni specifiche nell'ambito della successiva sezione dedicata.

2. CONDIZIONI AMBIENTALI

Si formulano le seguenti proposte di condizioni ambientali funzionali al controllo e gestione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 10,94 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Roasio (VC) , Brusnengo (BI) e Rovasenda (VC).

1. Sia il progetto del campo fotovoltaico, sia il tracciato del cavidotto di collegamento tra il campo fotovoltaico e la stazione elettrica di trasformazione interferiscono con la rete irrigua consortile. Al riguardo, si rende necessario che il Consorzio gestore dell'area verifichi l'assenza di criticità che potrebbero compromettere il sistema irriguo, od eventualmente definisca con il Proponente degli interventi per l'adeguamento del reticolo irriguo atti ad assicurare sia la funzionalità del reticolo, sia la possibilità di effettuare le operazioni di manutenzione agevolmente e in sicurezza. Si dovranno valutare le interferenze sulla regimazione delle acque superficiali, al fine di evitare che vi siano ostacoli alla normale gestione irrigua dei terreni agricoli confinanti. Dovranno in particolare essere verificati i volumi che la rete di fossi e canali locali dovrà smaltire per non causare danni alla rete irrigua e al fine di:

 - non compromettere le metodologie irrigue in uso;
 - mantenere e garantire sempre la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua;
 - mantenere e garantire sempre la possibilità di svolgere agevolmente e in sicurezza tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione delle infrastrutture irrigue.

 Fase di verifica: *progettazione definitiva correlata alla fase autorizzativa*; soggetto competente: Regione Piemonte – Direzione Direzione Agricoltura e Cibo;

2. Nell'ambito della realizzazione delle misure di mitigazione, ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702, si richiede di non utilizzare specie maggiormente sensibili a *Popillia japonica* quali:
 - Actinidia spp. (kiwi);
 - Corylus avellana (nocciolo);
 - Hibiscus spp (ibisco);
 - Malus spp. (melo);
 - Parthenocissus quinquefolia (vite vergine);
 - Phytolacca americana;
 - Prunus avium (ciliegio);
 - Prunus persica (pesco);
 - Prunus spp (prunus ornamentali in genere);
 - Rosa spp. (rosa);
 - Rubus spp. (rovo spontaneo e lampone);
 - Tilia spp (tiglio);
 - Vaccinium spp (mirtillo);
 - Vitis spp (vite in genere);
 - Wisteria spp. (glicine);

 e di non utilizzare specie maggiormente sensibili a *Anoplophora glabripennis* quali:
 - Acer spp. (acero);
 - Acer pseudoplatanus (acero montano);

- Acer platanoides (acero riccio);
- Acer negundo (acero americano);
- Acer saccharinum (acero argenteo);
- Acer palmatum (acero palmato giapponese);
- Aesculus spp. (ippocastano);
- Betula spp. (betulla);
- Salix spp. (salice);
- Ulmus spp. (olmo);
- Populus spp. (pioppo).

Fase di verifica: *progettazione definitiva correlata alla fase autorizzativa, cantiere*; soggetto competente: Regione Piemonte–*Direzione Agricoltura e cibo;*

3. Entro trenta giorni dal completamento dell'intervento, dovrà essere effettuata, a cura del Proponente, una campagna di misure fonometriche, in periodo di riferimento diurno e notturno, finalizzata a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati, nelle più gravose condizioni di esercizio. Questa dovrà prestare particolare attenzione alla verifica del limite differenziale, ove applicabile, e ai limiti di emissione e assoluti di immissione ai confini della "Fattoria Solare Roggia della Bardesa" e ai ricettori Ric1 e Ric2. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica dovrà essere inviata ad Arpa Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.

 Fase di verifica: *post operam*; soggetto competente: *ARPA Piemonte*

4. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere condiviso con Arpa Piemonte e l'Ente gestore dei Siti Natura 2000 un progetto di allargamento della fascia boscata a coprire l'area interclusa con il bosco esistente ed una riqualificazione della vegetazione arborea lungo il Riale Derbognetta con potenziamento della fascia che dovrà essere formata da specie arboreo-arbustive autoctone diversificate, messe a dimora con un sesto di impianto irregolare in modo da creare una macchia boscata naturaliforme.
 In fase di progettazione esecutiva dovrà inoltre essere presentato un piano di gestione delle opere a verde comprensivo della gestione delle specie esotiche invasive.
 Gli interventi a verde e le opere di compensazione dell'opera dovranno essere oggetto di manutenzione e monitoraggio per un periodo non inferiore a 5 anni.
 In fase di dismissione dell'impianto, la funzionalità ecologica delle opere a verde progettate e la presenza delle stesse dovrà essere garantita.
 Fase di verifica: *progettazione esecutiva, cantiere, post operam e dismissione;* soggetto competente: *ARPA Piemonte*

2. INTEGRAZIONI PROGETTUALI

Si formulano le seguenti proposte di integrazioni della documentazione di progetto e dello Studio d'Incidenza, funzionali all'espressione del parere in merito alla Valutazione di Incidenza.

1. Si richiedono approfondimenti inerenti gli impatti cumulativi sul paesaggio e sulla biodiversità, derivanti dalla potenziale realizzazione di n°3 impianti fotovoltaici, incluso il presente progetto, nella zona più prossima (intorno di 3 km), da cui deriverebbe una superficie di copertura complessiva di circa 109 ha, ma che ammontano a n°5, con una superficie di copertura di circa 200 ha, considerando una zona più estesa (intorno di 10 km). Gli approfondimenti devono analizzare anche gli effetti sulla connettività ecologica dell'area e sulle specie faunistiche ivi presenti, in particolare sull'avifauna.
2. In relazione alle opere a verde:
 - Si richiede di evitare la potatura delle siepi perimetrali mediante mezzi meccanici o al limite di prevederla solo qualora strettamente necessaria, e di incrementare la distanza tra i due filari da 1 a 2 m in modo da consentire alle piante uno spazio più idoneo alla loro crescita.
 - Si richiede di verificare se la prevista collocazione delle siepi perimetrali, lasciate crescere in forma libera e con distanza d'impianto tra le due file incrementata da 1 a 2 m, può generare un ombreggiamento dei vicini pannelli fotovoltaici. Se necessario, al fine di evitare l'ombreggiamento, si dovrà prevedere l'idoneo incremento dello spazio compreso tra i pannelli e le siepi ricollocando in modo opportuno quest'ultime.
 - Si richiede di esplicitare la superficie su cui sui prevede la realizzazione del prato polifita.
 - Si richiede di rivedere il progetto delle opere a verde prevedendo cure colturali di adeguata durata quinquennale e contestuale sostituzione delle fallanze durante i primi tre anni di vita dell'impianto, al fine di garantirne la riuscita. Gli *shelter* per la protezione delle piantine forestali, di altezza pari a 50-70 cm, dovranno garantire la protezione dagli erbivori per un periodo di 5 anni e pertanto occorre riconsiderare il previsto utilizzo di quelli biodegradabili che di norma hanno una durata massima di 3 anni. Se si utilizzano *shelter* biodegradabili è necessario prevedere almeno una loro sostituzione, altrimenti dovranno essere utilizzati *shelter* in plastica che occorrerà rimuovere e smaltire nel rispetto delle norme vigenti al termine del quinquennio del loro utilizzo.
 - Si richiede di esplicitare le voci di costo legate alla realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione, indicate nel computo metrico estimativo genericamente "a corpo", con idonee voci del vigente Prezzario della Regione Piemonte o con specifiche analisi prezzi e di aggiornare il computo metrico estimativo inserendo i costi legati alle manutenzioni delle suddette opere su un arco di tempo di almeno 5 anni.
 - Si richiede di specificare la tipologia del prodotto ammendante di cui è previsto l'eventuale utilizzo per la realizzazione delle opere a verde, escludendo l'utilizzo di gessi e carbonati derivanti da fanghi di depurazione il cui uso è causa di controversie.
 - Si richiede di prevedere l'eventuale impiego di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle opere a verde solo in casi di stretta necessità e utilizzando prodotti a basso impatto ambientale in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014).
3. Si richiede di definire le modalità con cui saranno effettuati gli interventi di escavazione e posa del cavidotto interrato in corrispondenza dell'attraversamento sulla Roggia Bardesa,

prevedendo all'occorrenza opportune misure di mitigazione al fine di non compromettere l'integrità del corso d'acqua, collegato ad altri corpi idrici presenti all'interno della ZSC.

4. Si richiede di recepire nel progetto le strategie di controllo individuate dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche invasive e dettagliate nelle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" definite dall' Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12.6.2017.
5. Si richiede la redazione di un Piano di Monitoraggio Ambientale più ampio e definito riguardo ai seguenti aspetti:
 - fauna: occorre prevedere monitoraggi sugli elementi faunistici comunemente utilizzati come indicatori, in particolare sui lepidotteri diurni e sull'avifauna con particolare riguardo per le specie di interesse comunitario che risultano presenti nella ZSC "Baraggia di Rovasenda", di cui al relativo Formulario Standard. Dovranno essere esplicitate le metodiche di monitoraggio che si prevede di adottare. In fase di cantiere dovrà essere condotto un monitoraggio da parte del tecnico faunista incaricato al fine di individuare eventuali siti riproduttivi di anfibi presenti all'interno dell'area oggetto di intervento e definire idonee soluzioni a tutela della batracofauna durante l'esecuzione dei lavori.
 - emissioni acustiche: per tutta la durata del cantiere dovranno essere effettuati monitoraggi delle emissioni acustiche da parte di un tecnico incaricato, al fine di definire soluzioni operative per modulare i lavori in funzione di un minore disturbo acustico, con particolare riferimento ai lati dell'impianto con esposizione prevalente est e tenendo conto della classe acustica vigente nella limitrofa Riserva delle Baragge.
 - specie invasive: il Piano di monitoraggio dovrà essere progettato secondo le indicazioni contenute nel "Protocollo di monitoraggio delle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)" predisposto da Arpa Piemonte, disponibile al seguente link:

 https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_.t185_rev01.pdf

 - Si segnalano ulteriori azioni che consistono nella previsione di idonee modalità di gestione per il rischio rappresentato dalla presenza e dallo sviluppo di specie esotiche. Al riguardo si potrà far riferimento alla seguente pagina web:

 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive

3. RACCOMANDAZIONI

1. Si raccomanda di presentare, ai fini della successiva fase autorizzativa, elaborati grafici di dettaglio della condotta aerea/interrata in percorrenza lungo al SP 317 “San Giacomo-Rovasenda” e SP 318 “Brusnengo – Rovasenda”. Detti elaborati dovranno essere conformi all’art.7 comma 5 del “Regolamento Provinciale di Biella Canone Unico Patrimoniale di concessione”, con indicazione dell’ubicazione della stessa rispetto al piano viabile ed alle pertinenze stradali oltreché eventuali interferenze con opere d’arte esistenti.

2. Si raccomanda di presentare, in sede di progettazione esecutiva, un piano di indagine specifico relativo alla realizzazione del cavidotto ad integrazione del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo presentato, facendo riferimento ai criteri indicati nell’Allegato 2 del DPR 120/2017 per le infrastrutture lineari.

3. Prima dell’avviamento dei lavori, per tutte le fasi di cantiere, anche con riferimento alle opere di connessione, in cui sia previsto un superamento dei limiti acustici, dovrà essere richiesta e ottenuta, ai sensi dell’art. 6 L.447/95 e dell’art. 9 L.52/2000, un’autorizzazione in deroga dal comune territorialmente competente, il quale potrà rilasciarla compatibilmente con quanto stabilito dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b della L.R. 52/2000 (emanate con D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049) e dai regolamenti comunali, con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.

4. Nell’ambito della successiva fase autorizzativa, ai fini dell’espressione dei provvedimenti di competenza regionale ai sensi del R.D. 523/1904 o del R.D. 368/1904, dovrà essere descritto l’elenco dei corsi d’acqua interferiti dal tracciato del cavidotto di connessione e la natura degli stessi, ancorché il cavidotto medesimo risulti installato nella sede stradale della viabilità pubblica.

5. Si raccomanda in fase di progettazione esecutiva di dimensionare le fondazioni delle opere in progetto in base a indagini sul sito e non solo basandosi su dati bibliografici.

6. Nelle fasi di scavo, al fine di ridurre il rischio di diffusione di Popillia japonica, la movimentazione del terreno dovrà avvenire secondo le indicazioni del “D.D. 189 del 30 marzo 2016 “Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i.. Organismo nocivo Popillia japonica. Definizione delle prescrizioni per le opere di movimento terra da scavo nei comuni ricadenti nelle zone infestate delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 815 del 02/02/2016”. In fase di cantiere dovranno pertanto essere adottate tutte le cautele necessarie a limitarne la diffusione.